

## **STATUTO**

### **LA SVOLTA PER LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CAMPOBELLO DI MAZARA TP VIA  
GALILEO GALILEI 15

Numero REA: TP - 169685

Codice fiscale: 02426140816

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 18-09-2013 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Lombardo Antonina - Di Stefano Giuseppina - Indelicato Vito - ROMOLO  
INGARGIOLA NOTAIO.

**SEGUE INSERTO ALLEGATO "A":**

**" - NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE -**

della cooperativa sociale **"LA SVOLTA PER LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**, coordinato con le modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 13 settembre 2013.

\*\*\*\*\*

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (costituzione e denominazione)**

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 29/3/2004 n.99 e successive modifiche e ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Campobello di Mazara, la Società cooperativa sociale denominata : **"LA SVOLTA PER LA RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

Tale società assume le caratteristiche di cooperativa tanto di Tipo A, quanto di Tipo B.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3.1 (Scopo mutualistico)**

La cooperativa conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono : la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi mutualistici previsti dall'art.1, comma 1 lettera A) e B) e dall'art.2 della legge 8 novembre 1991, numero 381, dall'art 26 del D.L.C.P.S. numero 1557 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dalle disposizioni in materia di cooperative giovanili, e ciò anche ai fini della legge 1 giugno 1977 numero 285, della L.R 37/48, della L.R. 125/80 e della legge 28 febbraio 1986 numero 44, nonché di ogni altro provvedimento regionale e comunitario emanato ed emanando sulla occupazione in genere e particolarmente quelli finalizzati alla cooperazione giovanile e alla occupazione. La cooperativa perseguendo finalità mutualistiche, potrà creare e gestire centri su tutto il territorio nazionale, in virtù della legge 309 del 9 ottobre 1990 atta a istituire centri e comunità per il recupero, la

prevenzione e la cura nel campo delle tossico dipendenze, alcool dipendenze e gioco dipendenze, l'assistenza, il recupero e la cura di soggetti affetti da comorbidità di interesse psichiatrico.

La cooperativa persegue il principio della personalizzazione teso al progresso della qualità della vita delle persone in genere con tutti i mezzi e le tecniche a disposizione proteggendo e promuovendo la dignità degli individui, il benessere e lo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni fisiche, psichiche e morali.

La cooperativa, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, si propone inoltre di realizzare gli scopi appresso elencati, anche attraverso la costituzione di un centro servizi in grado di garantire ai singoli operatori l'assistenza e le infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'operatività sociale anche mediante la stipula di convenzioni con enti privati e pubblici, enti locali, (comuni, comunità montane, province) regioni, enti parapubblici, enti morali etc..

In particolare, la cooperativa sociale si prefigge : la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi e rieducativi, nonché la prevenzione, il recupero e la cura di ogni stato di emarginazione e di disadattamento; l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale volti alla qualificazione, riqualificazione e specializzazione di disoccupati/inoccupati e/o occupati, nonché il coordinamento di dette attività con gli enti locali, regionali, statali, comunitari, pubblici e privati.

**Art. 3.2 (oggetto sociale)**

Considerati l'attività mutualistica che la cooperativa si prefigge, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività :

- la creazione e gestione di centri per l'accoglienza per immigrati (diurno/notturno e residenziale), istituti di ricovero a semiconvitto, asili nido, centri diurni di assistenza ed incontri, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri accoglienza per ospitalità diurna e notturna o residenziale temporanea, soggiorni vacanza, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case di riposo per anziani, casa accoglienza (solo per gestanti e ragazze madri e donne in difficoltà), telesoccorso, case famiglie per minori, micronidi, centri diurni residenziali e notturni per soggetti autistici o affetti da patologie psichiatriche;
- la gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, ove svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale o potrà proseguire le attività sociali in essere e/o avviarne altre simili, sussidiarie e complementari;

- Effettuare ricerche commerciali, sociali, economiche e studi statistici in genere;
- Effettuare consulenze di vario genere, provvedendo, anche su incarico delle autorità competenti, alla individuazione e catalogazione dei beni artistici, archivistici e librari;
- Creare marchi aziendali, anche a mezzo computer e/o laboratori e curare la loro divulgazione;
- Curare l'immagine di imprese pubbliche e private mediante la valorizzazione dei loro prodotti e di quant'altro occorra per penetrare nel mercato;
- Effettuare campagne pubblicitarie per i prodotti della stessa cooperativa o di terzi, avvalendosi anche di operatori e mezzi esterni, ed in particolare utilizzando tutte le forme pubblicitarie, ivi comprese la pubblicità radiofonica, televisiva, su carta stampata, cartellonistica, insegne

luminose, volantini e tutti gli strumenti tipo volantini brochure e quant'altro possa servire allo svolgimento del detto servizio;

- Organizzare e coordinare convegni e congressi su richiesta di enti pubblici , privati e morali;
- Effettuare il servizio di recapito lettere raccomandate, plichi, pacchi e bollette di consumo su tutto il territorio nazionale, istituendo al tal fine attività tipo pony express;
- Fornire il servizio di lettura delle matrici dei contatori dell'energia elettrica , dei telefoni , del metano e dell'acqua;
- Gestire agenzie di disbrigo pratiche di ogni tipo;
- Assumere rappresentanze, agenzie e concessionarie con e senza deposito;
- Effettuare trasporti di cose o persone anche per conto terzi, gestendo servizi taxi, servizi di trasporto di persone affette da patologie, portatori di handicap o impossibilitate al libero movimento dalla propria abitazione ai centri di riabilitazione, di ricovero o di assistenza ospedaliera (esempio dializzati);
- Effettuare servizi di vigilanza e custodia, con richiesta eventuale di personale armato (tipo bodyguard), servizio da offrire ad aziende o persone, anche del mondo dello spettacolo a tutela del loro patrimonio o della loro incolumità fisica;
- Organizzare nonchè gestire servizi di raccolta, conferimento, trasporto, stoccaggio provvisorio e definitivo, trattamento, riciclaggio, smaltimento di rifiuti ospedalieri, industriali, solidi urbani, speciali tossici e nocivi, di materiali inerti , nonchè la gestione di discariche autorizzate;
- Vendere materiale sanitario e/o parasanitario di vario genere;
- Offrire servizi di dattilografia e stenografia;
- Curare pratiche amministrative di ogni tipo;
- Effettuare manutenzione di immobili di proprietà di società , enti pubblici e privati;
- Stipulare convenzioni con altre organizzazioni , con professionisti e studi , le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Creare laboratori di hardware e software per l'assemblaggio di elaboratori da utilizzare all'interno della stessa cooperativa o da offrire all'esterno;
- Creare laboratori di hardware e software atti alla preparazione tecnica del personale, offrendo tale servizio anche ed attraverso corsi di formazione a persone esterne alla cooperativa;
- Istituire e/o gestire un centro stampa per la traduzione , diffusione e vendita di testi, opuscoli, riviste attinenti gli scopi sociali, per la loro edizione e pubblicazione, anche in collegamento con enti pubblici o attraverso canali diffusionali già esistenti;
- Realizzare centri per importazione , esportazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di materiale hardware e software, arredo e attrezzature per uffici, supporti cartacei, materiale di cancelleria e cartoleria;
- Gestire, a mezzo di elaboratori elettronici, servizi per il recupero e il riordino di archivi comunali, biblioteche e centri di documentazione;
- Promuovere ed effettuare lavori tradizionali, lavorazioni manuali di materie prime al fine di incentivare la produzione di manufatti artigianali per il rilancio del settore dell'artigianato;
- Provvedere al censimento , alla schedatura ed alla documentazione grafica e fotografica dei beni storico culturali ed ambientali;
- Provvedere al censimento ed alla schedatura delle rete idriche e fognanti, offrendo servizio di consulenza e/o materiale tecnico relativamente alla legge 152/99 per le azioni di bonifica e di depurazione;
- Progettare, dirigere e fornire consulenza tecnica (hardware e software) per lo sviluppo

telematico di enti locali;

- Offrire servizi di elaborazione dati ai Comuni, Province e Regioni;
- Effettuare produzione manuale ed automatica di cartografia e disegni tecnici;
- Produrre e installare strumenti di monitoraggio dei parametri ambientali e relativa modellistica di gestione;
- Gestire e produrre banche dati, grafiche ed alfa numeriche;
- Acquisire o gestire strutture esistenti aventi fini sociali analoghi a quelli della cooperativa;
- Acquisire, affittare o comunque acquisire e gestire mezzi per il trasporto dei soci e non, di soggetti portatori di handicap;
- Provvedere in ogni forma ed attraverso qualsiasi mezzo alla diffusione ed alla propaganda delle iniziative sociali;
- Effettuare l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di addestramento e di perfezionamento.

La cooperativa, indirizzando la propria attività anche nel campo agricolo e dei servizi agro-turistici, con collegamenti omogenei nel territorio, si propone inoltre gli scopi seguenti :

- Effettuare la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente normativa;
- Effettuare la trasformazione e la valorizzazione produttiva di terreni, concessi a tal fine dai comuni, comunità montane e regioni, o di terreni, che comunque si trovino nella disponibilità dell'ente di sviluppo agricolo, di altri enti pubblici o di istituzioni sottoposti alla vigilanza dello Stato Italiano e/o della Regione Sicilia o dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia e/o dello Stato Italiano, concessi a tal fine alla cooperativa , o di terreni comunque acquisiti o in corso di acquisizione, ai sensi dell'art. 12, 3° comma, lettera F) della legge 10 maggio del 1976 numero 352 , nonché di terreni dei quali la cooperativa dimostri a qualsiasi titolo il godimento; inoltre la cooperativa potrà richiedere la custodia dei beni immobili, terreni o strutture requisiti alla mafia, ai sensi della legge n.109 del 7 marzo 1996 (art. 3);
- Elaborare e presentare agli organi competenti piani di sviluppo e trasformazione delle vocazioni culturali dei terreni;
- Assumere in affitto o in qualsiasi altra forma e comunque acquisire terreni incolti o male coltivati, al fine di coltivarli a conduzione unitaria o divisa tra i propri soci , con il rispetto comunque dell'indirizzo determinato dalla cooperativa e con l'adozione dei processi e delle colture più convenienti ai fini produttivi e sociali;
- Effettuare la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, con vendita sia all'ingrosso che al dettaglio, anche mediante la creazione e gestione di appositi punti vendita;
- Effettuare la sperimentazione agraria e la promozione di ogni attività connessa con la produzione agricola;
- Effettuare la serricoltura e compiere tutte le operazioni ad esse inerenti;
- Effettuare lavorazioni agricole quali : aratura, forestazione, disboscamento, rimboschimento, messa a coltura, irrigazione e quant'altro necessario mediante l'utilizzazione delle più opportune tecniche sia meccaniche che manuali;
- Acquistare o prendere in locazione o ricevere in donazione dai Comuni o dalle Regioni macchine agricole di qualsiasi tipo, atte a promuovere lo sviluppo tecnico dell'agricoltura e della zootecnia, da gestire sia per l'uso diretto dell'azienda sociale sia per conto e per l'uso dei soci che ne abbiano necessità , con la possibilità di dare in gestione tali macchinari ad aziende esterne richiedenti, con o senza operatori;

- Acquistare e fornire fertilizzanti, anticrittogamici, attrezzi rurali, bestiame, mangimi ed in genere ogni altro materiale o scorta sia per le necessità della cooperativa sociale che per la distribuzione ai soci bisognosi;
- Provvedere alla sistemazione razionale di abitazioni e fabbricati rurali , provvedendo anche all'aggiornamento dei giovani soci, attraverso corsi specifici di formazione professionale nel settore agricolo turistico, al fine di migliorarne costantemente capacità ed attitudini;
- Allevare bovini, suini, ovini, equini ed animali da cortile, da commercializzare all'interno o all'esterno della cooperativa attraverso punti di vendita;
- Favorire e sviluppare l'allevamento zootecnico, anche avicunicolo, indirizzato preferibilmente verso le razze elette e più redditizie;
- Favorire la lotta antiparassitaria, antigrandine ed antigelo;
- Salvaguardare l'ambiente, il territorio ed agire in ogni modo per la difesa del suolo, nel quadro di specifici programmi per le zone a prevalente indirizzo agricolo-turistico;
- Salvaguardare e tutelare il patrimonio boschivo , fonte non irrilevante di flusso turistico;
- Promuovere la conoscenza e il recupero del patrimonio di storia, costume, tradizioni, arte e folklore della Sicilia e di tutte le Regioni dello Stato Italiano, sia autonomamente, che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte;
- Promuovere ogni e qualsiasi attività tendente ad incrementare il flusso agro-turistico, anche in funzione della propaganda e della commercializzazione dei beni sociali prodotti;
- Progettare ed eseguire opere di trasformazione , miglioramento e riassetto delle zone agro-turistiche;
- Realizzare e/o gestire opere , impianti ed attrezzature turistiche, quali ad esempio villaggi agro-turistici, turistici, autostelli, posti di ristoro , alberghi per la gioventù, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermominerali , parchi pubblici, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero;
- Realizzare e/o gestire opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche e paesaggistiche;
- Realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, funivie, campi sportivi in genere, maneggi, anche da utilizzare per i percorsi di recupero ippoterapici, destinati ai diversamente abili o a chi intende gestire a livello terapeutico il percorso di relax psicologico attraverso l'uso del cavallo, nonché svolgere ogni altra attività a carattere turistico, sportivo e ricreativo;
- Gestire agenzie di viaggio, in particolare per l'impiego del tempo libero e la realizzazione di ogni fine turistico , culturale e ricreativo;
- Realizzare e/o gestire impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto , nonché creare strutture per il ricovero degli stessi;
- Acquistare, affittare, costruire o comunque acquisire o gestire autonoleggi, distributori di carburanti e lubrificanti, impianti di lavaggio per automezzi e natanti con le relative bonifiche parassitarie e a carica batterica;
- Acquistare, affittare o comunque acquisire e gestire mezzi per il trasporto aereo dei turisti o attraverso veicoli su gomme;
- Operare nel settore dei beni culturali e ambientali , per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e paesaggistico, anche attraverso servizi di vigilanza, manutenzione, sistemazione e pulizia dei locali;
- Operare nel settore degli appalti di costruzioni edili (ristrutturazioni, manutenzione, costruzioni su pianta, reti fognarie, pavimenti industriali, pavimentazione civile, costruzione e manutenzione di capannoni industriali e civili, trasporto di materiali inerti e di recupero, rifacimento tetti per il

settore privato e/o strutture pubbliche o ecclesiastico, tinteggiatura, gessatura, intonaci, copertura tetti con manufatti tipici-tipo tegole, coppe siciliane, pietre laviche, allestimenti facciate caratterizzate con ciotoli o ceramiche), lavori stradali, irrigazioni, scavi e movimento terra, bonifiche e verniciatura, opere edili in generale nel pubblico e/o privato;

- Gestire ed espletare servizi di pulizia e/o di seriazione di centri culturali, scuole, biblioteche, campi sportivi, spiagge, aree verdi, aree pubbliche, cimiteri, edifici pubblici e privati con relative aree verdi, ville e strade;

- Gestire ed espletare servizi di pulizia, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione.

La cooperativa, altresì si propone di :

- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti, composti in tutto e in parte da pellame naturale e sintetico, cuoio, similpelle, tela, stoffe e tessuti e da materiali affini;

- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti composti in vetro, plastica o materiali affini;

- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti composti in ceramica con decorazione artistiche , realizzati anche in proprio attraverso le procedure di amalgama, di essiccamento con cottura al forno e di decorazione;

- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti composti in legno con intagli e forme artistiche;

- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio oggetti composti in ferro o metallo con decorazioni artistiche;

- Produrre e trasformare prodotti agricoli anche biologici, per il proprio bisogno o per la vendita al dettaglio o all'ingrosso; detta produzione si realizzerà su terreni propri o su terreni concessi in comodato o in affitto concordato e l'eccedenza sarà in alcuni casi donata ad enti , comunità ecclesiastiche e non , cooperative associate per bisogno;

- Svolgere attività di pulizia di locali pubblici e privati, comprensive di traslochi e manutenzioni ordinarie e straordinarie;

- Svolgere attività di lattoneria e di verniciatura autoveicoli e motoveicoli;

- Produrre e vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti floritricoli;

- Promuovere e gestire attività di cura di animali domestici, mediante l'offerta di servizi di pensione, tolettatura, accompagnamento, dog-sitter, vendita alimenti e accessori per animali;

- Promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, librerie, biblioteche, caffè letterari, centri di lettura e quant'altro necessario per favorire il dialogo culturale, nonchè aprire e gestire centri internet point, phone-center, call-center, con eventuale produzione e vendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti e con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, e locali per la produzione e vendita di panini, crep, prodotti tipici locali siciliani come panelle, crocchette , sfincioni, zabbina, arancini, da prodursi e vendersi all'interno dei sopradetti locali;

- Svolgere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti della cooperativa , quale mezzo immediato e concreto per sostenere i progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazioni di manifestazioni, spettacoli, mostre e fiere, viaggi in luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e di altri momenti di aggregazione;

- Acquistare e gestire immobili, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative ai punti precedenti (centri e comunità per il recupero e l'inserimento di tossicodipendenti, alcoolodipendenti e giocodipendenti, ragazze madri, detenute ragazze madri con figli a seguito, giovani a rischio sociale, giovani minorenni detenuti con provvedimento amministrativo , anziani, neonati e bambini in genere, etc.) con costituzione e gestione di corsi di formazione o doposcuola, relativi

anche al recupero di scuole di ogni ordine e grado , etc;

- Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa , concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della comunità europea;
- Svolgere attività di vendita, installazione e ove possibile, realizzazione di prodotti relativi alla depurazione delle acque civili e industriali con il sistema della osmosi inversa, trattamento delle acque fornite dal Comune o prodotte da falda , e di installazione di impianti per la clorazione o la ozonizzazione, per garantire una maggiore sicurezza;
- Produrre in proprio o su commissione tutto il materiale pubblicitario, per la vendita di tutti i prodotti della cooperativa stessa ;
- Partecipare a tutti i progetti in ambito comunale , provinciale, regionale, nazionale e comunitario, nonché ai progetti promossi dalle fondazioni (esempio Vodafone , Ca.ri.ge. ecc. ecc.), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
- presentare su propria istanza progetti relativi al sociale, con eventuale richiesta di interventi economici o mezzi per l'attuazione degli stessi;
- Istituire ed organizzare sub cooperative di tipo A o gruppi di lavoro, aggregando persone con specializzazioni e non fuori dal gruppo dei soci , e avvalendosi anche di figure professionali esterne;
- Aprire e gestire Centri di aggregazione giovanile finalizzati al perseguimento dell'integrazione sociale, in particolare negli ambienti di degrado , rivolti a giovani in età prescolare e/o scolare. Detti interventi hanno come obiettivo il recupero e la frequenza scolastica, mirando all'assistenza e a quant'altro possa servire per la perfetta integrazione, anche con l'organizzazione e gestione di corsi o stage di ceramica, di informatica, di disegno, di ballo e canto , incontri musicali e tornei sportivi, in collaborazione con le scuole frequentate dai ragazzi e con gli insegnanti;
- Organizzare per autofinanziarsi ogni tipo di manifestazione esterna alla sede, quali lotterie, manifestazioni musicali e teatrali, e di base la prevenzione delle tossico dipendenze e delle dipendenze tutte;
- Aprire e gestire, finalizzando l'azione alla divulgazione sulla rete locale e/o nazionale, emittenti radiofoniche e televisive, con la possibilità di raccogliere sponsor e pubblicità varie nel palinsesto di dette emittenti;
- Allestire e gestire, in occasione di eventi tipo fiere e mostre, banchi di beneficenza o di vendita di oggetti di proprietà della cooperativa, prodotti o acquistati dalla stessa all'ingrosso o ricevuti in donazione;
- Creare per gli utenti della cooperativa un magazzino dove stoccare le derrate alimentari, che saranno acquistate dalla cooperativa stessa all'ingrosso e ridistribuite alle famiglie richiedenti;
- Costituire un gruppo di protezione civile in conformità alla legge;
- Gestire mense per i poveri con annessi locali per l'accoglienza dei senza tetto.

Per la realizzazione dei fini sociali la cooperativa potrà stipulare convenzioni con la Caritas, con il Banco Alimentare e con tutte le organizzazioni di soccorso; potrà stipulare accordi e convenzioni con Enti, organizzazioni e/o aziende, per la gestione del lavoro per conto terzi, quali ad esempio assemblaggio o lavorazioni industriali; potrà beneficiare del 5 per mille e la dove riconosciuta dell'8 per mille e di tutte le donazioni volontarie da parte di aziende e/o privati.

La cooperativa si potrà costituire per l'iscrizione all'albo degli Enti Ausiliari ex art. 22 della legge 309/90.

Essa, per potere curare nel miglior modo l'interesse dei soci e delle collettività, si propone di collaborare attivamente con altri enti cooperativi, consorzi, e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa può operare anche con terzi, ad esempio aziende di produzione e/o commercializzazione e di formazione, perseguendo l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in modo particolare ma non esclusivo di soggetti ex tossico dipendenti, alcolodipendenti e giocodipendenti, e di tutti i cittadini gravati da situazioni relative a condanne già espiate.

La cooperativa potrà inoltre stipulare convenzioni con gli enti locali, regionali, statali e comunitari; potrà richiedere contributi e agevolazioni agli stessi organi o enti per gestire attività e servizi inerenti gli scopi sociali, potrà accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie e/o fideiussorie, usufruire di contributi finanziari agevolati previsti a favore delle cooperative, compiere tutte le operazioni mobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, compiere qualsiasi operazione bancaria e su titoli di credito e ogni altro intervento ritenuto necessario o utile.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **Art. 4 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a)- soci lavoratori dell'attività socio-assistenziale ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b)- soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c)- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d)- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

e)- soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### **Art. 5 (Categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto :

- a)- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b)- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c)- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica :

- a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche

competenze possedute;

- c)- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d)- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f)- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni :

- a)- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b)- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c)- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati :

- a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo : - del capitale sottoscritto; dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde :

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c)- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a)- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b)- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c)- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- d)- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e)- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f)- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto

pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 13 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV**

#### **SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

##### **Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 500,00.

##### **Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

##### **Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire :

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 20 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito :

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro cinquantuno virgola sessantaquattro (Euro 51,64);
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

**Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

**Art. 22 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di

bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 23 (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

### **TITOLO VI**

#### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 24 (Organi)**

Sono organi della Società :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di Controllo o Revisore, se nominati.

##### **Art. 25 (Assemblea)**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente

costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e membri dell'organo di controllo o revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

**Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea :

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo o Revisore;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo o Revisore;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo o revisore;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

**Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 28 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 29 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua

partecipazione; i soci persone giuridiche potranno averne un massimo di 2.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, membro dell'organo di controllo o revisore o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 31 (Amministrazione)**

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori possono essere nominati fino a revoca o dimissioni o per un periodo di tempo limitato, che viene stabilito in sede di nomina dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### **Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo o revisore, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 34 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo o Revisore se nominato, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

**Art. 35 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

**Art. 36 (Rappresentanza)**

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Art. 37 - (Organo di controllo) -**

La cooperativa, nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge o per volontà dell'assemblea dei soci, nominerà l'Organo di Controllo o revisore, di cui all'articolo 2477 del Codice Civile, per come richiamato dall'articolo 2543 dello stesso codice; ad esso organo si applicheranno comunque le norme di legge vigenti al riguardo.

**TITOLO VII**

**CONTROVERSIE**

**Art. 38 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero :

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o l'organo di controllo o revisore, o nei loro

confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro dell'organo di controllo o revisore o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**Art. 39 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di :

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 40 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

**TITOLO VIII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 41 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà

devoluto nel seguente ordine :

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett.c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

##### **Art. 43 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

##### **Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

##### **Art. 45 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Doris Palermo - Giuseppe Passanante - Mauro Stallone - Lombardo Antonina - Di Stefano Giuseppina - Indelicato Vito - ROMOLO INGARGIOLA NOTAIO."

*Registrato a Castelvetro il 17 Settembre 2013 al n.1720 - Serie 1T.*

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMI 2 E 3 DEL D.P.R. N.445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

**Esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642 e succ. modif., All. B Art. 27 Bis, Soc. Coop. ONLUS (D. Lgs. 460/97)**